

liazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza.

« Nelle cause inferiori alle lire cinquanta, in mancanza del verbale, ne farà cenno nella sentenza. »

« Art. 10. Sono di competenza dei conciliatori:

1° tutte le azioni personali e civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento, e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implicino questioni di proprietà o di possesso, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire cento. »

« Art. 11. Per fissare la competenza saranno osservate, per quanto siano applicabili, le regole, stabilite negli articoli 72, 73, 74 e 80 del Codice di procedura civile.

« Quando il valore della causa non è determinato dalla domanda, l'attore ha sempre il diritto di dichiarare, al fine di conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso s'intenderà circoscritta la sua dimanda infra i limiti delle lire cento. »

« Art. 12. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti.

« Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

« Art. 13. Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel primo comma del precedente articolo saranno osservate le forme stabilite dalla legge per il procedimento di esecuzione mobiliare, e le attribuzioni del cancelliere e dell'usciera giudiziario saranno esercitate rispettivamente dal cancelliere addetto all'ufficio di conciliazione, a norma dell'art. 32 della legge di ordinamento giudiziario e dall'usciera che sarà addetto allo stesso ufficio, previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re, ai sensi e giusta le disposizioni degli articoli 173 e 186 della legge medesima.

« Le controversie sull'esecuzione delle dette sentenze e verbali, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, nei limiti della propria competenza, e le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno parimenti esercitate dal detto conciliatore.

« Nulla è innovato all'art. 655 del Codice di procedura civile. »

« Art. 14. Nei Comuni che non sono sede di pretura le attribuzioni assegnate al pretore negli articoli 78 e 80 del Codice civile, potranno essere esercitate, per delegazione del pretore, dal conciliatore.

« Il pretore potrà altresì nei suddetti Comuni delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal Codice medesimo. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Jannuzzi.

Jannuzzi. Egregi colleghi, questo articolo dà luogo ad un dubbio. La delegazione, che il pretore può dare al conciliatore, dovrà essa impartirsi caso per caso, oppure potrà esser data per tutta la durata delle funzioni del conciliatore, ovvero anche potrà durare uno, due, tre, quattro mesi?

Se la delegazione si dovesse dare caso per caso non raggiungeremmo lo scopo, che ci prefiggiamo, della economia della spesa e della facilità della giustizia. E, a dir vero, il tempo e la spesa, che s'impiegherebbero nell'ottenere dal pretore la delegazione, equivarrebbero quasi alla spesa ed al tempo, che ci vorrebbero per compilare l'atto notorio innanzi al pretore.

Non voglio proporre un emendamento, per non ritardare l'applicazione della legge; domando semplicemente una dichiarazione del ministro e della Commissione, interpretativa di questa disposizione, nel senso che la delegazione da concedersi dai pretori ai conciliatori non debba esser data caso per caso, ma abbia la durata di un tempo determinato. Quando la Camera voti l'articolo in seguito di questa dichiarazione, la medesima costituirà un grave argomento per farlo interpretare dai magistrati nel senso da me desiderato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tajani, relatore. Spero che l'onorevole guardasigilli vorrà convenire colla Commissione che, dovendosi portare delle modificazioni al